

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE
ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
PIAZZA CAVOUR
00193-ROMA (RM)

ECC.MA PREFETTURA DI XXX
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
AREA 1-ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ECC.MO TRIBUNALE DI XXXXXXXXXXXXXXX
ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VIA XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX-XXXXX (XXXXXXXX)

Memoria del Consulente Tecnico di Parte Offesa Sig. G. M. nel
procedimento n. xxxxxx/2008 Procura della Repubblica Presso il Tribunale
di xxxxxxx, Prefettura Pratica Prot. N. xxxxxxxxxxxxxxxx e Ricorso presso
Suprema Corte di Cassazione avverso Ordinanza di Archiviazione Ill.mo
G.I.P per "infondatezza di notizia di Reato"

Ill.ma Corte,
Ill.mo Sig. Prefetto,
Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di xxxxxxxxxxx,

in riferimento alla Denuncia-Querela depositata dal Sig. M. G. per l'accertamento dei reati di cui agli artt. 629 e 644 c.p., la quale ha generato il procedimento n. xxxxxx/08, fu nominato in veste di Consulente Tecnico di Ufficio, il Dott. xxxxxxxxxxx, a cui fu assegnato, mediante quesito, l'onere di "previa verifica dell'esatta natura del finanziamento ottenuto da M. G. dalla Banca, filiale di xxxxx e di cui ai mutui rep. N. xxxxxx del 30/11/2005 e rep. N. xxxxx del 30/11/2005 (ai fini dell'individuazione del tasso soglia), accerti il ct i costi complessivi dei due predetti finanziamenti - tenendo conto che il co. 4 dell'art. 644 c.p. prescrive che per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito - e proceda a confrontare detti costi con il relativo tasso soglia in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; compia, comunque, ogni altra verifica necessaria ad accertare l'eventuale natura usuraria di detti finanziamenti".

Nell'atto di nomina del C.T.U il campo di indagine veniva circoscritto agli atti rogati con il ministero del Dott. A. T. notaio in xxxxxxx, repertori xxxxxx e xxxxxx del 30/11/2005.

Successivamente il Preg.mo C.T.U nominato, analizza separatamente i due mutui, annotando le seguenti rilevazioni:

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE
ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

A) Mutuo Repertorio n. xxxxxxx del 30/11/2005:

- 1) Il soggetto che ha erogato il finanziamento è la Banca s.p.a;
 - 2) il soggetto a cui il finanziamento è stato accordato è il sig. G. M.;
 - 3) l'importo del finanziamento accordato è pari ad Euro 485.000,00;
 - 4) le modalità di restituzione sono disciplinate dall'art. 3 del contratto ove si prevede il rimborso del finanziamento deve essere eseguito in 240 mesi mediante l'estinzione in contanti di numero 40 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il giorno 30 dei mesi di maggio e novembre a decorrere dal 30/05/2006 e fino al 30 novembre 2025;
 - 5) l'interesse della prima rata viene calcolato sulla base di un tasso d'ingresso del 4,044% nominale annuo (2,022% nominale semestrale) e, conseguentemente, la prima rata viene determinata in ragione di Euro 17.798,01.
 - 6) l'indicatore sintetico di costo (I.S.C) viene indicato, alla data di stipula, nella misura pari al 4,083%;
- (omissis)

B) Mutuo Repertorio n. xxxxxxx del 30/11/2005:

- 1) Il titolo dell'atto è il seguente : "Atto di modifica di patti contrattuali". Dalla premessa del titolo si può rilevare che con un precedente atto pubblico rogato in data 11/04/1996, il sig. G. M., quale parte finanziata, ebbe a ricevere dalla Banca s.p.a, parte finanziatrice, un mutuo ipotecario fruttifero dell'importo originario di Euro 1.807.599,14 (Omissis);
- 2) L'importo relativo al nuovo finanziamento era pari ad Euro 1.874.738,54, attribuibili quanto ad Euro 1.758.460,36 alla linea capitale del mutuo originario e la restante parte alla linea interessi maturati e non pagati sempre riferibili al mutuo originario; (Omissis)
- 3) Il soggetto che ha accordato la modifica del piano di ammortamento originariamente previsto dall'atto di mutuo stipulato in data 11 Aprile 1996, è la Banca s.p.a;
- 4) Il soggetto a cui il finanziamento è stato accordato, sulla base del piano di ammortamento modificato, è il Sig. G. M.;
- 5) L'importo del finanziamento, a seguito della variazione del piano di ammortamento, è pari ad Euro 1.874.738,54;
- 6) Le modalità di restituzione sono disciplinate dall'art. 3 del contratto ove si prevede che il rimborso del finanziamento deve essere eseguito in anni 20 mediante l'estinzione in contanti di numero 40 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, di cui la prima al 30/05/2006 e l'ultima al 30/11/2025;
- 7) Per le rate semestrali rimodulate, il tasso d'interesse verrà determinato, di volta in volta, nella misura di 1,75 in più dell'Euribor a 3 mesi sempre rilevato dal Comitato di Gestione

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE
ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

dello stesso l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese che precede la decorrenza di ciascuna rata. Alla data di stipula il valore di tale parametro è stato indicato nella misura del 2,294%. Il tasso d'ingresso del finanziamento rimodulato è stato, pertanto, convenuto nella misura del 4,044% nominale annuo (2,022% nominale semestrale). Conseguentemente, l'importo della prima rata è stato determinato in ragione di Euro 68.797,16;

8) L'indicatore sintetico di costo (I.S.C) viene indicato alla data di stipula, nella misura pari al 4,083% annuo; (Omissis).

Successivamente il Preg.mo C.T.U opera il calcolo di quello che egli chiama Tasso Annuo Effettivo Globale per entrambi i mutui, confrontandone i risultati con i Tassi Soglia Usura e producendo la seguente tabella generale:

DESCRIZIONE	T.A.E.G. RILEVATO	T.S.U	DIFF.
Mutuo Repertorio xxxxx importo finanziato Euro 485.000,00-dati da contratto	4,08%	5,73%	- 1,65%
Mutuo Repertorio xxxxxx importo finanziato Euro 1.874.738,54-dati da contratto	4,08	5,73%	-1,65

Tali risultanze hanno indotto il Sig. P.M a richiedere l'archiviazione, accolta poi dal G.I.P, per "infondatezza di Notizia di Reato".

Al C.T. di Parte Offesa preme, pur tuttavia, sottolineare ed evidenziare che il procedimento tecnico-contabile adottato dal Preg.mo C.T.U dell'Ill.mo Pubblico Ministero è incompleto sia nei criteri matematico-finanziari, sia nei criteri di ricostruzione storico-giuridica dei fatti oggetto di Denuncia.

Di seguito il C.T di Parte Offesa inserisce i motivi delle proprie contestazioni:

il Mutuo Repertorio xxxxxx, finanziato per Euro 1.874,738,54, deriva dalla rinegoziazione di un precedente mutuo stipulato in data 11/04/1996 (come evidenziato dal C.T.U, vd. Pag. 2, punto B 1, delle presenti Memorie e Allegato n. 24-Perizia C.T.U Procura della Repubblica di Lucca). Come dice la stessa banca, XXXXXXXXXXXXXXX, tale mutuo non è tutto capitale, bensì così suddiviso: Euro 1.758.460,36 per capitale e la restante parte per Interessi (equivalenti ad Euro 116.278,18). La Legge n. 108/96, novellante il Comma 4 dell'art. 644 c.p, a cui il quesito sottoposto al C.T.U si riferisce, senza dubbi interpretativi (in claris non fit interpretatio), così statuisce: "per la determinazione del Tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE
ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

collegate all'erogazione del credito". La Legge sottolinea chiaramente, appunto, i parametri da mettere a confronto per ottenere il Tasso d'interesse usurario. I due termini dell'equazione matematica, attraverso cui calcolare il Tasso Annuo Effettivo Globale, sono le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, da una parte, e l'Erogazione del Credito, dall'altra. Cosa può essere considerato Erogazione del Credito? Esclusivamente ciò che l'art. 820 Comma III c.c. designa con il termine di "cosa". La cosa rappresenta il Credito erogato, "nudo e crudo", niente di più, niente di meno. Non possono essere assimilati a capitale, per siffatta ragione, gl'interessi passivi che, il nostro codice civile, nomina con il termine "frutti civili". Per cui se a posteriori vogliamo ricostruire il Capitale di Credito --l'effettivamente erogato-- occorre procedere ad epurare le somme che l'Istituto Erogante nomina come Capitale, da tutto ciò che Capitale non è e non è mai stato (quali gl'interessi passivi addebitati e le capitalizzazioni degli stessi, succedutesi nel tempo). Il C.T.U dell'Ill.mo P.M non ha messo in atto, nella sua perizia, questa epurazione del Capitale indicato, per giungere all'effettivo credito Erogato. Tutto ciò per due "ordini di ragione":

in primis, perché il Capitale da egli sottoposto ad analisi è stato considerato, in maniera fallace, di Euro 1.874.738,54, mentre doveva essere di Euro 1.758.460,36 (vale a dire epurandolo di Euro 116.278,18 di interessi passivi, i quali non possono essere con-fusi --dal latino cum fundere, fondere assieme, ma anche mescolare insieme, senza nessun ordine -- alla linea Capitale). A tal proposito occorre sottolineare come sia la stessa Banca Mutuante, nel suo ATTO DI MODIFICA DI PATTI CONTRATTUALI, ad indicare e sottolineare tale anomalia contrattuale: Vd. Allegato n, 13- Presente Memoria- Contratto di Mutuo stipulato in data 30/11/2005 Repertorio xxxxxxxx , pag 3-"(...) per un importo di Lire 3.630.000.000 pari ad Euro 1.874.738,54 costituito da Euro 1.758.460,36 di capitale e la restante per interessi maturati e non pagati"-. Quindi, 1.874.738,54 non sono capitale, bensì capitale + interessi, e cioè: Capitale=1.758,460,36, Interessi=116.278,18, Totale Capitale+Interessi=1.874.738,54). Per rigore logico-deduttivo, dobbiamo fare, altresì, un'ulteriore considerazione. Tale mutuo, come più volte indicato, è susseguente alla rinegoziazione di un altro contratto in data 11/04/1996, per un importo iniziale di Lire 3.500.000.000 (equivalenti ad Euro 1.807.599,15). Relativamente a questo Mutuo, il Sig. M. G. ha corrisposto due rate. La prima in data 31/12/1996, di Lire 305.145.949, di cui Lire 95.145.949 per capitale e Lire 210.000.000 per interessi. La seconda in data 30/05/1997, di Lire 314.394.488, di cui Lire 96.994.557 per capitale e Lire 217.399.931 per interessi. Da ciò ne possiamo dedurre che il Capitale Residuo, successivamente al pagamento della seconda rata, ammonta a Lire 3.307.859.494 (ottenuto sottraendo Lire 3.500.000.000, di Capitale inizialmente mutuato, a 95.145.949 e 96.994.557, rappresentanti le quote capitale pagati dal Sig. M. G. nelle due rate.). Quindi il Capitale Residuo del Mutuo stipulato in data 11/04/1996, rinegoziato in data 30/11/2005 Repertorio xxxxxxxx, avrebbe dovuto essere di Euro

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE

ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE

ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

1.708.366,86 (equivalente a Lire 3.307.859.494). Di tale prospettiva e ricostruzione, il C.T.U dell'Ill.mo P.M. avrebbe dovuto tenerne conto. Per cui, concludendo, il Credito Erogato è e non può non essere che Euro 1.708.366,86.;

in secundis, una volta accertato il Credito precedentemente indicato, il C.T.U avrebbe dovuto procedere ad un'ulteriore epurazione che consentisse di eliminare le scorie provenienti dalle Capitalizzazioni periodiche (in tali fattispecie semestrali) degl'interessi passivi addebitati in ogni singola rata. La somma di Euro 1.708.366,86 non rappresenta ancora il Credito Erogato come previsto dalla Legge 108 del 07 Marzo 1996 e dall'art. 820 Comma III c.c. In base alla matematica finanziaria ed ai suoi corollari, infatti, il soggetto Banca, privandosi di una certa somma di denaro, e riscuotendo periodicamente interessi per un certo periodo di tempo, alla data finale otterrà il rimborso del Capitale più gl'interessi maturati e riscossi. Tale valore finale è definito Montante della Rendita. Per cui la Banca Mutuante alla fine dell'operazione otterrà una rendita sul capitale di cui si è temporaneamente privata. Per calcolare il valore della rendita in termini percentuali, occorre calcolare il T.I.R (Tasso Interno di Rendimento). Quindi possiamo dire che il T.I.R rappresenta il rendimento complessivo per la Banca (Mutuante) come il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) ovvero I.S.C (Indicatore Sintetico di Costo) rappresenta il Costo Complessivo per la Contraente Mutuataria. In definitiva il T.I.R e l'I.S.C. sono le FACCE

CONTRAPPOSTE DELLA STESSA MEDAGLIA. A questo proposito occorre domandarci quale è la rendita della Banca in un mutuo di tali caratteristiche, con un Capitale di Credito di Euro 1.708.366,86, da restituirsi in 40 rate semestrali, ciascuna di un importo di Euro 68.797,16. I metodi utilizzabili sono due: il primo, secondo il criterio del Preg.mo C.T.U dell'Ill.mo P.M, in regime di capitalizzazione composta (quindi anatocistico) e l'altro in regime di capitalizzazione semplice (senza anatocismo). Solamente il secondo rende ragione del Costo Effettivo collegato alla Erogazione del Credito, dal momento che giunge ad epurare il Capitale dalle progressioni geometriche ovvero esponenziali delle capitalizzazioni periodiche degl'interessi passivi. Infatti mentre il primo metodo è basato sulla formula:

1)

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^t_K} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^t_{K'}}$$

Che, come si vede, è esponenziale e quindi genera moltiplicazione degli interessi passivi, il secondo metodo, basato sulla formula:

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE
ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

2)

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+it_k)} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+it_{k'})}$$

è lineare, e quindi non genera capitalizzazione degli interessi passivi.

Solamente la formula 2) rende ragione del Costo Complessivo (Tasso Annuo Effettivo Globale) collegato alla Erogazione del Credito in un Mutuo di siffata specie e tipologia (conformemente alla L. 108/96, anti-usura), perché giunge ad epurare il Capitale da tutto ciò che capitale non è e non è mai stato. (A tal proposito cfr. Sentenza Bari n. 113/08).

In base alla formula 2), il T.A.E.G del Mutuo Repertorio n. xxxxxxxx su di un Capitale Erogato di Euro 1.708.366,86, risulta essere equivalente al 6,906%. Per cui, riepilogando:

DESCRIZIONE	T.A.E.G. RILEVATO	T.S.U	DIFF.
Mutuo Repertorio xxxxxx importo finanziato Euro 1.708.366,86	<u>6,906</u>	5,73%	<u>+1,176%</u>

Il Tasso Soglia Usura risulta essere stato superato.

Il C.T.U del P.M avrebbe dovuto, altresì, calcolare i Tassi Annui Effettivi Globali rata per rata corrisposta e pagata dal Sig. G. M. Infatti la prima rata pagata in data 30/05/2006, (allegato n. 14-Presente Memoria) è stata di Euro 65.821,92. La seconda pagata in data 30/11/2006 (Allegato n. 15-Presente Memoria), di Euro 69.312,00. La terza pagata in data 30/05/2007 (Allegato n. 16-Presente Memoria), di Euro 73.998,68. La quarta pagata in data 30/11/2007 (Allegato n. 17-Presente Memoria) di Euro 75.949,05. Mentre il C.T.U del Pubblico Ministero ha calcolato esclusivamente la rata di piano di ammortamento, equivalente ad Euro 68.797,16 (virtuale, effimera, non reale, dal momento che non coincide, nell'importo, con nessuna delle rate effettivamente pagate dal Sig. G. M.). Il C.T.U avrebbe dovuto calcolare il Tasso Annuo Effettivo Globale, rata per rata, scadenza per scadenza, considerando la riduzione progressiva del Capitale Residuo decrescente in ogni singola rata, (con un Capitale Iniziale Erogato di Euro 1.708.366,86), metterne i risultati in relazione agl'interessi, spese addebitati e così calcolare i Tassi Annui Effettivi Globali da confrontare, per ogni periodo di riferimento, con i Tassi Soglia Usura (vd Allegato 12-Presente Memoria, pg. 14, pg. 15, pg. 16, pg. 17).

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE

ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE

ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

Il C.T.U avrebbe dovuto calcolare, altresì, i Tassi Annu Effettivi Globali del primo mutuo stipulato in data 11/04/1996, sia di piano che rata per rata pagata e/o convenuta, con il metodo precedentemente indicato (Vd. Allegato n. 1-Presente Memoria, pg. 13, 14, 15, 16,17, 18). Quest'ultimo, infatti, ha generato gli altri due mutui stipulati in data 30/11/2005 e, quindi, nella ricostruzione storico-giuridica dei fatti, non si può prescindere da esso.

il Mutuo Repertorio xxxxxxxxxxxx, acceso per Euro 485.000, risulta essere anomalo, viziato "ab origine". Tale Mutuo, infatti, concerne la rinegoziazione di interessi moratori derivanti dal mutuo stipulato in data 11/04/1996 (vd. Allegato 10 e 11-Presente Memoria). La Cassazione ha precisato, senz'ombra di dubbio (Cass. 20 Febbraio 2003, n. 2953), che gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata di mutuo non possono produrre a loro volta interessi, evidenziando che nell'ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma integra un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. La Suprema Corte, quindi, è unanime nel ritenere che gl'interessi conservano la loro natura e non possono giammai essere assimilati al Capitale, conformemente a quanto, molto modestamente, sin qui asserito dal C.T. di Parte Offesa nelle presenti Memorie. Il mutuo repertorio xxxxxx è costituito, "de facto", solo da interessi che alimentano sé stessi "ad infinitum", mancando di un termine essenziale e fondamentale: IL CAPITALE. Il capitale non esiste. Ma un Capitale inesistente rende i tassi applicati usurari "ab origine", in quanto tendenti all'infinito. Non è possibile mettere in relazione spese, interessi e quant'altro addebitati, conformemente alla L. 108/96, con un denominatore della frazione --- dove dovrebbe esistere il capitale mutuato--- nullo, equivalente a 0, mancante. Dalla matematica razionale impariamo che $n/0$ è un'operazione di fatto impossibile.

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE
ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

Per cui, sintetizzando:

DESCRIZIONE	T.A.E.G. RILEVATO	T.S.U	DIFF.
Mutuo Repertorio xxxxxx importo finanziato Euro 0,00 (capitale inesistente, solo interessi)	∞	5,73%	∞

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto il C.T di Parte Offesa ritiene legittimo un supplemento di indagine e di perizia tecnico contabile da eseguirsi ex officio con l'intento di:

- 1) Analizzare la concatenazione storica dei tre mutui stipulati cronologicamente in data 11/04/1996, 30/11/2005, 30/11/2005.;
- 2) Verificare, per ogni mutuo, il Capitale di Credito effettivo che non può essere mai confuso con gli interessi, i quali mantengono sempre la loro natura (Cass. 20 Febbraio 2003, n. 2953) ;
- 3) Calcolare, per ogni mutuo, il Tasso Annuo Effettivo Globale mettendo in relazione le spese, le commissioni e quant'altro addebitato, escluse imposte e tasse, con il credito erogato (e solo quello, in regime di capitalizzazione semplice) conformemente alla L. 108/96 (cfr., a tal proposito, Sent. 113/08 Tribunale di Bari);
- 4) Eseguire l'analisi dei mutui non solo relativamente al piano di ammortamento, ma altresì rata per rata sia pagata, sia convenuta ovvero promessa (conformemente all'art. 644 Comma I C.P, così come novellato dalla L. 108/96, il quale statuisce: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 30.000. (...)").
- 5) Confrontare i Tassi Annui Effettivi Globali ottenuti secondo il criterio indicato al punto 3) e 4) con i Tassi Soglia Usura, ottenuti aumentando del 50% i Tassi Effettivi Globali Medi (T.E.G.M), rilevati dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, per trimestre di riferimento e per categoria omogenea di operazione, e pubblicati, senza ritardo, in Gazzetta Ufficiale;
- 6) Verificare che i termini di prescrizione non sono decorsi, tenendo conto che due mutui sono stati contratti in data 30/11/2005, che esiste un atto di precetto del primo mutuo datato 12 Novembre 2002 e che il Sig. G. M. ha pagato le rate dei mutui sino al 30/11/2007 (comprehensive, quindi, di

MAURIZIO FORZONI

CONSULENTE AZIENDALE
ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.L.G N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)

interessi e capitale) e, ad oggi, egli continua a ricevere richieste di pagamento (per il momento le rate sono state sospese attraverso i benefici previsti ex art. 20 Legge 44/99).

Il C.T di Parte Offesa ritiene, altresì, che il ricorso in Cassazione sia sufficiente a far usufruire al Sig. G. M., "ope legis", ancora dei benefici previsti ex Lege 44/99, ivi incluso la richiesta di mutuo infruttifero ex Lege 108/96, in attesa, appunto, del pronunciamento della Suprema Corte.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento il C.T. di Parte Offesa porge ossequi.

03/03/2009

Il C.T. di Parte Offesa,

Maurizio Forzoni.

Si producono:

Allegato n 1, Analisi Tecnica di Parte, C.T di Parte Offesa Maurizio Forzoni, Mutuo Ipotecario Stipulato in data 11/04/1996;

Allegato n. 2, Contratto di Mutuo Ipotecario Stipulato in data 11/04/1996;

Allegato n 3-Allegato n 4, Rate Pagate da Sig. M. G. Mutuo Ipotecario Stipulato in data 11/04/1996;

Allegato da n. 5 a Allegato n. 9 Rate Convenute o promesse Mutuo Ipotecario Stipulato in data 11/04/1996;

Allegato n. 10, Atto di Precetto Banca Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a in data 12 Novembre 2002;

Allegato n. 11, Calcolo interessi da rifinanziare derivanti da Mutuo Ipotecario Stipulato in data 11/04/1996;

Allegato n. 12, Analisi Tecnica di Parte, C.T. di Parte Offesa Maurizio Forzoni, Atto di Modifica di Patti Contrattuali Stipulato in data 30/11/2005;

Allegato n. 13, Atto di Modifica di Patti Contrattuali, stipulato in data 30/11/2005;

Allegato da n. 14 a n. 17, rate pagate da Sig. G. M. Atto di Modifica di Patti Contrattuali, Stipulato in data 30/11/2005;

Allegato n. 18, Analisi Tecnica di Parte, C.T. di Parte Offesa Maurizio Forzoni, Mutuo Ipotecario Stipulato in data 30/11/2005;

MAURIZIO FORZONI

*CONSULENTE AZIENDALE
ANALISI BANCARIE E FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA D'IMPRESA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA S.O.S ABUSI, A DIFESA DEL CONSUMATORE E DEI DIRITTI INVIOLABILI E FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL
CITTADINO.*

*ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.) AL N. 90676
AI SENSI E PER GLI EFFETTI: ART. 16 LEGGE 108/96 (NORMATIVA ANTIUSURA), ART. 2, COMMA I, D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N.287,
TITOLO VI D.LG N. 385/1993 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (T.U.B)*

Allegato n. 19, Contratto di Mutuo fondiario stipulato in data 30/11/2005;

Allegato da n. 20 a n. 23, rate pagate da Sig. G. M. Mutuo Fondiario stipulato in data 30/11/2005;

Allegato n. 24, Consulenza Tecnico di Ufficio, C.T Ill.mo P.M della Procura della Repubblica di xxxxxxxxxxxx.